



Corpo Polizia Municipale

Ordinanza Sindacale N° 83 del 17/07/2026

OGGETTO: MANIFESTAZIONE ONE NIGHT SUMMER HITS 2026. DIVIETO DI VENDITA PER IL SOLO ASPORTO E DIVIETO DI INTRODUZIONE E DETENZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE E ALTRE BEVANDE IN CONTENITORI ATTI AD OFFENDERE. DIVIETO DI DETENERE E UTILIZZARE STRUMENTI DI AUTODIFESA (CD. SPRAY ANTIAGGRESSIONE)

IL SINDACO

Vista la nota della Questura di Imperia – Commissariato di P.S. Sanremo acquisita al Prot. generale con n. 59526 del 08/07/2026 con oggetto “Manifestazione ONE NIGHT SUMMER HITS 2026. Sanremo – Pian di Nave 18 luglio, 1-8-15 e 22 agosto 2026”, in linea con le direttive del Ministero dell’Interno le quali disciplinano le indicazioni operative che devono essere tenute in caso di manifestazioni con particolare riferimento agli aspetti di “safety” e “security”, nella quale si chiede, in occasione della suddette manifestazioni, “il divieto di vendita per il solo asporto di bevande alcoliche di ogni gradazione, di altre bevande in contenitori di vetro e/o metallici, oltre che di strumenti di autodifesa (c.d. spray antiaggressione/oleoresin capsicum)”;

Viste le successive comunicazioni pervenute per le vie brevi dalla Questura di Imperia volte ad estendere i predetti divieti anche al giorno 25 luglio 2026 in occasione della manifestazione RAI “La notte dei fiori”;

Ritenuto che il provvedimento, come richiesto dalla Questura - Commissariato di P.S. Sanremo, deve interessare le attività commerciali, di somministrazione e i distributori automatici presenti nell’area “compresa dalla rotatoria tra corso Nazario Sauro e Molo Sud a partire dal ristorante pizzeria Onda del Porto fino ai giardini Vittorio Veneto compreso il bar gelateria Living Garden”, a partire dalle ore 19.00 dei giorni 18 e 25 luglio 2026 e dei giorni 01, 08, 15 e 22 agosto 2026 sino al termine delle esigenze connesse al relativo servizio di ordine e sicurezza pubblica;

Rilevato che gli organizzatori della manifestazione prevedono l’afflusso di un notevole numero di persone con conseguente affollamento delle aree e relativa frequentazione dei locali pubblici di somministrazione presenti nella zona;

Rilevato altresì, che il consumo in luogo pubblico di bevande in bottiglia di vetro e lattina favorisce l’uso dei suddetti contenitori, come strumenti idonei a minacciare od offendere e che il loro abbandono può costituire pericolo per l’incolumità dei cittadini, così come l’utilizzo di strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo a base di oleoresina capsicum (cd. Spray antiaggressione), soprattutto nei luoghi di maggiore afflusso di persone;

Ritenuto che, oltre il divieto di vendita per asporto, occorre impedire nell’area dell’evento sopra richiamata l’immissione di bevande alcoliche ed analcoliche contenute in bottiglie di vetro o in contenitori metallici per gli stessi motivi sopra richiamati;

Visto l’art. 54 del T.U.E.L approvato con il D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii. che riconosce la potestà di intervento del Sindaco, quale Ufficiale di Governo in tema di sicurezza urbana;

Atteso in particolare quanto previsto dai commi 4 e 4 bis del citato art. 54, i quali attribuiscono al Sindaco il potere di adottare provvedimenti al fine di prevenire gravi pericoli che minaccino la sicurezza urbana, l’incolumità pubblica e l’integrità fisica;

Ritenuto opportuno provvedere a quanto richiesto dalla Questura di Imperia – Commissariato di P.S. Sanremo, per garantire le cautele previste dalla Legge al fine di evitare episodi negativi originati dalla vendita e dalla presenza di bottiglie in vetro o lattine potenziali mezzi atti ad offendere e dall’utilizzo di strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo a base di oleoresina capsicum (cd. Spray antiaggressione) in modo da tutelare l’incolumità delle persone presenti alla manifestazione;

Dato atto che in merito al presente provvedimento il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 6 e ss.mm.ii. della Legge n. 241/1990, è il Funzionario di P.M. dott. Jacopo Marsiglia – Primo Commissario del Corpo di Polizia Municipale, il quale ha curato la fase istruttoria del provvedimento per la correttezza e la regolarità tecnica dell’azione amministrativa ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

Dato atto che è stata effettuata la preventiva comunicazione alla Prefettura come previsto dal comma 4, sempre dell'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Dato atto che sulla presente ordinanza è stata acquisita l'attestazione di regolarità amministrativa resa, per il Dirigente assente del Settore Corpo Polizia Municipale – Protezione Civile (Gestione emergenze), dal Funzionario Primo Commissario Dott.ssa Erica Biondi Zoccai, in data 16/07/2026, che si allega al presente atto;

Visto lo Statuto del Comune di Sanremo;

ORDINA

I giorni 18 e 25 luglio 2026 e i giorni 01, 08, 15 e 22 agosto 2026, dalle ore 19.00 fino al termine delle esigenze connesse al relativo servizio di ordine e sicurezza pubblica nell'area compresa dalla rotatoria tra corso Nazario Sauro e Molo Sud a partire dal ristorante/pizzeria Onda del Porto fino ai giardini Vittorio Veneto compreso il bar gelateria Living Garden, inclusa località Pian di Nave:

- **il divieto di vendita per il solo asporto di bevande alcoliche di ogni gradazione e altre bevande in contenitori di vetro, metallici o che potrebbero essere causa di pregiudizio per l'incolumità pubblica agli esercizi commerciali, di somministrazione, distributori automatici ed eventuali venditori ambulanti e/o soggetti autorizzati;**
- **il divieto introduzione o detenzione di bevande, alcoliche e non alcoliche, in contenitori di vetro e/o lattine nonché di plastica dotate di tappo, che potrebbero essere causa di pregiudizio per l'incolumità pubblica;**
- **il divieto di detenere e utilizzare sistemi di autodifesa atti alla nebulizzazione di principio attivo a base di oleoresina capsicum (c.d. Spray antiaggressione).**

È consentita la consumazione delle bevande di cui sopra solo agli avventori seduti ai tavoli, anche in quelli posti nei dehors esterni e non a coloro che non hanno posto a sedere;

La mancata osservanza della presente ordinanza costituisce violazione dell'art. 7 bis D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., e determinerà nei confronti dei soggetti che non la rispettano la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro.

DISPONE

che copia del presente provvedimento venga:

- notificata ai destinatari, i quali provvederanno ad esporlo nell'ambito dei locali della propria attività nel momento della sua esecuzione affinché possa essere portato a conoscenza di tutti gli utenti dell'esercizio;
- pubblicata all'Albo Pretorio del Comune;
- venga trasmessa a tutte le Forze dell'Ordine per il controllo dell'attuazione del presente provvedimento.

AVVISA

tutti i soggetti interessati che, avverso il presente provvedimento, è ammesso il ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria secondo le modalità previste dal D.lgs. 104/2010 e ss.mm.ii., ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notificazione o di pubblicazione.

Per il Sindaco assente

IL VICESINDACO
Dott. Fulvio Fellegara
(Documento firmato digitalmente)